

REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI

(Art. 22,26 e 27 del codice della strada Art. 46 del
relativo regolamento di esecuzione)

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ----- in data ----

SOMMARIO

- Art. 1 Contenuto del regolamento
- Art. 2 Definizione di passo carrabile
- Art. 3 Autorizzazione alla costruzione
- Art. 4 Ufficio comunale competente
- Art. 5 Spese e cauzione
- Art. 6 Formalità del provvedimento di autorizzazione
- Art. 7 Riconoscimento del passo carraio
- Art. 8 Passo carrabile di accesso a più proprietà
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 - Contenuto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 - Definizione di passo carrabile.

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione.

Sulle strade di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, nè possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 4 - Ufficio comunale competente.

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è la Ripartizione LL.PP. - SS.TT. che vi provvede sentito il parere dei seguenti uffici comunali: Polizia Municipale e Tributi.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

Art. 5 - Spese e cauzione.

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione.

Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento è approvato con atto del Consiglio Comunale e deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

Art. 7 - Riconoscimento del passo carraio.

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

Art. 8 - Passo carrabile di accesso a più proprietà.

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 9 - Sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

Comune _____
Provincia _____

AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI PASSO CARRABILE

Prot. n. _____ N. _____ del registro delle autorizzazioni.

IL (1) _____

Vista la richiesta del Sig. _____

nato a _____ il _____

residente in _____

via _____ n. _____

C.F. _____, relativa alla apertura

di passo carrabile in via _____ n. _____;

Visto il parere espresso al riguardo dall'Ufficio Tecnico Comunale, nonché il calcolo delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade interessate ai sensi del 7° comma dell'art. 27 del D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285;

Ritenuto di poter rilasciare l'autorizzazione richiesta;

Visti gli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e l'art. 46 del relativo regolamento di esecuzione;

Visto _____

AUTORIZZA

il Sig. _____ meglio sopra generalizzato, all'apertura di un passo carrabile per l'accesso alla sua proprietà in via _____

_____ n. _____, alle seguenti condizioni:

1. l'autorizzazione viene rilasciata in conformità delle norme previste dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione nonché dai vigenti regolamenti comunali TOSAPO, POLIZIA MUNICIPALE e nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

Classificazione e destinazione del passo carrabile: _____

Misure: _____

Tipo e caratteristiche dei manufatti: _____

il passo carrabile deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.

Verranno osservate anche tutte le altre norme di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione concedente.

2. I lavori e le installazioni formanti oggetto dell'autorizzazione, dovranno essere eseguiti, secondo la documentazione tecnica approvata, a perfetta regola d'arte e compiuti nel più breve tempo possibile, con la osservanza delle norme tecniche di esecuzione prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'inizio e della fine dei lavori.

3. Nel corso dei lavori e comunque quando si presenti possibilità di danni ai terzi, il titolare della presente autorizzazione dovrà provvedere alla posa di sostegni, recinti, cavalletti, segnalazioni stradali, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e delle altre norme in vigore.

4. Il titolare dell'autorizzazione dovrà ripristinare, a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottofondo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati e dovrà pure, sempre a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera.

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il titolare è tenuto a risarcire l'Amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi alle persone e alle cose per causa dell'opera e dei lavori stessi, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale.

5. Lo stesso titolare, dovrà eseguire, a tutte sue spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto della presente autorizzazione, in occasione di lavori che l'Amministrazione facesse eseguire nella strada, via o piazza a cui si riferisce l'autorizzazione medesima.

6. In caso di revoca, di scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino stato ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato, a scampo dell'esecuzione dei lavori di ufficio a tutte sue spese, senza che possa pretendere indennità di sorta.

7. Il titolare della presente autorizzazione, per l'uso o l'occupazione delle strade e loro pertinenze, dovrà corrispondere la somma di L. _____

(3) _____

Ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente circa l'ammontare della somma in questione sarà automaticamente estesa alla presente autorizzazione.

La riscossione di quanto dovuto avverrà con le modalità previste dalle norme vigenti e con quelle altre che l'Amministrazione riterrà di prescrivere.

(4) Il suddetto titolare è obbligato al pagamento della tassa annuale per l'occupazione del suolo pubblico.

8. La presente autorizzazione ha carattere reale per l'accesso alla proprietà sopraindicata e vale per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali viene rilasciata.

9. L'infrazione ad una qualsiasi delle condizioni esposte, comporterà la decadenza "ipso iure" dell'autorizzazione.

10. Le spese e le tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, presenti e future andranno a carico esclusivo del titolare.

11. La scadenza della presente autorizzazione rimane stabilita al (5) _____

La stessa potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo.

12. _____

_____, li _____

IL(1) _____

(1) Sindaco o Dirigente.

(2) Indicare gli estremi dei regolamenti comunali interessanti la materia (regolamento passi carrabili; regolamento T.O.S.A.P.; regolamento Polizia Urbana).

(3) Specificare se annualmente od in unica soluzione (art. 27/7° comma, C.d.S.)

(4) Depennare se non ricorre il caso.

(5) La durata non può comunque eccedere i 29 anni, salvo rinnovo (art. 27/5° comma, C.d.S.).